



COMUNE DI QUARRATA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con Deliberazione C.C. n. 37 del 30/06/2014.

Successivamente modificato o integrato con: Deliberazioni Consiglio comunale n. 36 del 13/07/2015, n. 3 del 04/03/2016, n. 25 del 27/03/2017, n. 16 del 20/03/2019, n. 95 del 24/10/2019.

PARTE I – DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Regolamento per la disciplina e l'applicazione della IUC.....	
Art. 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote.....	
Art. 3 – Dichiarazione.....	
Art. 4 – Modalità di versamento.....	
Art. 5 – Riscossione	
Art. 6 – Funzionario responsabile del tributo.....	
Art. 7 - Controlli e verifiche	
Art. 8 – Sanzioni	
Art. 9 - Disposizioni finali e clausola di adeguamento	
Art.10 - Entrata in vigore, deroghe, abrogazioni	

PARTE II – REGOLAMENTO E DISCIPLINA DELLA COMPONENTE IMU

Titolo I - Principi generali

Art.11 - Oggetto.....	
-----------------------	--

Titolo II - Disciplina dell'imposta

Art.12 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.....	
Art.13 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.....	
Art.14 - Fabbricati inagibili e inabitabili.....	
Art.15 - Versamenti effettuati da contitolare.....	
Art.16 - Versamento minimo	
Art.17 - Dichiarazione.....	
Art.18 - Attività di controllo e accertamento.....	
Art.19 - Sanzioni	
Art.20 - Rimborsi e compensazioni.....	
Art.21 - Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento IMU.....	
Art.22 - Riscossione coattiva.....	
Art.23 - Contenzioso.....	
Art.24 - Rispetto delle norme anticorruzione.....	

PARTE III – ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI

Titolo I - Disposizioni generali

Art.25 - Oggetto	
Art.26 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	
Art.27 - Rifiuti assimilati agli urbani.....	
Art.28 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	
Art.29 - Soggetto attivo.....	

Titolo II – Presupposto e soggetti passivi

Art.30 - Presupposto per l'applicazione del tributo.....	
Art.31 - Soggetti passivi.....	
Art.32 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	
Art.33 - Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	
Art.34 - Esclusione per la produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	
Art.35 - Superficie degli immobili.....	

Titolo III - Tariffe

Art.36 - Costo di gestione.....	
Art.37 - Determinazione della tariffa.....	
Art.38 - Articolazione della tariffa.....	
Art.39 - Periodi di applicazione del tributo.....	
Art.40 - Tariffa per le utenze domestiche.....	

Art.41 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche.....	
Art.42 - Tariffa per le utenze non domestiche.....	
Art.43 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	
Art.44 - Scuole statali.....	
Art.45 - Tributo giornaliero.....	
Art.46 - Tributo provinciale.....	

Titolo IV - Riduzioni e agevolazioni della TARI

Art.47 - Riduzioni per le utenze domestiche.....	
Art.48 - Riduzioni per i rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo.....	
Art.49 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	
Art.50 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	
Art.50 bis - Riduzione per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio	
Art.51 - Agevolazioni.....	
Art.52 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni.....	

Titolo V – Dichiarazione e riscossione

Art.53 – Dichiarazione.....	
Art.54 - Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	
Art.55 – Riscossione.....	

Titolo VI – Accertamento e rimborsi

Art.56 - Poteri del Comune.....	
Art.57 – Accertamento.....	
Art.58 - Sanzioni.....	
Art.59 – Interessi.....	
Art.60 – Rimborsi.....	
Art.61 - Versamento minimo.....	
Art.62 – Contenzioso.....	
Art.63 - Riscossione coattiva.....	

PARTE IV - ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI

Titolo I – Disposizioni generali

Art.64 - Oggetto	
Art.65 - Soggetto attivo.....	
Art.66 - Presupposto impositivo.....	
Art.67 - Soggetti passivi	

Titolo II – Determinazione dell'imposta

Art.68 - Determinazione della base imponibile.....	
Art.69 - Aliquote.....	
Art.70 - Detrazione per abitazione principale.....	

Titolo III – Dichiarazione e riscossione

Art.71 - Dichiarazione.....	
Art.72 - Riscossione.....	
Art.73 - Versamento minimo.....	

Titolo IV – Accertamento e rimborsi

Art.74 - Attività di controllo.....	
Art.75 - Accertamento.....	
Art.76 - Sanzioni.....	
Art.77 - Rimborsi.....	
Art.78 - Contenzioso.....	
Art.79 - Riscossione coattiva.....	

PARTE I – DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Regolamento per la disciplina e l'applicazione della IUC

1. Con il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della IUC nel Comune di Quarrata assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro, collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
4. La IUC si compone: dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; della tassa sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'occupante dell'immobile.
5. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento:
 - a) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
 - b) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
 - c) le aliquote dell'IMU.

Articolo 3 - Dichiarazione

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC, per le componenti IMU e TASI, entro il termine del 30 giugno 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione gratuitamente dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere

obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione della componente TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU

Articolo 4 - Modalità di versamento

1. Il versamento delle componenti IMU, TASI e TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Per la TARI è possibile utilizzare anche le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Articolo 5 - Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa direttamente dal Comune di Quarrata.

Articolo 6 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile IUC può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione dei servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, o disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 7 - Controlli e verifiche

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente, o altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune può emettere l'accertamento in base alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Articolo 8 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC, risultanti dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni IUC, si applica la sanzione dal cento al

duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione IUC, si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6, secondo comma del presente regolamento, entro il termine indicato dalla raccomandata AR notificata, sarà applicata la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Articolo 9 - Disposizioni finali e clausola di adeguamento

1. Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento IUC, o in caso di disposizioni regolamentari in contrasto con norme statali, hanno effetto le norme statali vigenti.

3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Articolo 10 - Entrata in vigore, deroghe, abrogazioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento IUC entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

2. Il Comune, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare l'accertamento e la riscossione della componente TARI al soggetto al quale risulta attribuito, al 31 dicembre 2013, il servizio di gestione dei rifiuti.

PARTE II – REGOLAMENTO E DISCIPLINA DELLA COMPONENTE IMU

TITOLO I - Principi generali

Articolo 11 - Oggetto

1. La presente parte del Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo del Servizio Entrate, la Giunta Comunale può, con autonoma deliberazione, determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori minimi in comune commercio delle aree fabbricabili situate nel territorio comunale.

Articolo 13 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione della medesima disciplina fiscale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 14 - Fabbricati inagibili e inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ai fini della riduzione di cui al primo periodo del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale, o di altre

Amministrazioni competenti, di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove sia espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.

2. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento dell'immobile e/o il mancato allacciamento delle utenze (gas, luce, acqua).

3. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1, si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio comunale, dalla data del provvedimento nel caso della lettera c) di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1.

Articolo 15 - Versamenti effettuati da contitolare

1. Sono considerati regolari i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, purché la somma versata sia pari alla totalità dell'imposta relativa all'immobile e ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 16 - Versamento minimo

1. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento e non alle singole rate di acconto e saldo.

Articolo 17 - Dichiarazione

1. La dichiarazione IMU deve essere presentata nelle forme, nei termini e con le modalità che sono annualmente stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dai dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Articolo 18 - Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune effettua l'attività di controllo ed accertamento nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Il Comune non procede ad emissione dell'avviso di accertamento IMU qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi 16,00 euro, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo il caso in cui il contribuente abbia ripetuto la violazione degli obblighi di versamento nell'arco temporale delle annualità ancora accertabili dall'ente.

Articolo 19 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per quanto riguarda l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso si rinvia a quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6, secondo comma del presente regolamento, entro il termine indicato dalla raccomandata AR notificata, sarà applicata la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. *abrogato*
7. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applica la specifica disciplina prevista per le sanzioni amministrative e per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 20 - Rimborsi e compensazioni

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 18, comma 2 del presente regolamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Non si dà luogo al rimborso per importi inferiori ad euro cinque.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla comunicazione del provvedimento di accoglimento del rimborso.

Articolo 21 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento IMU

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento in base alle disposizioni previste dal Regolamento generale delle entrate.

Articolo 22 - Riscossione coattiva

1. Il Comune provvede alla riscossione coattiva dell'imposta non versata nelle forme di legge, compreso il ricorso alla procedura prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare del tributo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non sia superiore ad euro 16,00, con riferimento ad ogni

periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 23 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono altresì applicabili, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale, l'accertamento con adesione e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure accertative di cui al precedente comma possono, su richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia.
4. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente alla tipologia delle aree fabbricabili, in quanto unica fattispecie compatibile con il regolamento comunale vigente che disciplina espressamente la materia.

Articolo 24 - Rispetto delle norme anticorruzione

1. L'attività di controllo, accertamento e rimborso del tributo è improntata al rispetto della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni ed integrazioni.

PARTE III – ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 25 - Oggetto

1. E' istituita e disciplinata la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, a titolo di componente della IUC. In particolare, sono stabilite condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le tariffe della TARI si conformano alle disposizioni contenute nel Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 26 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e

- da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 27 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in Kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 30% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purchè il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche individuati – entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 34, comma 4, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione – le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Articolo 28 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento n. 2002/1774/CE, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 29 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili allo stesso. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Titolo II - Presupposto e soggetti passivi

Articolo 30 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 31 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui viene esercitata promiscuamente un'attività economica e sia stata accertata dal Comune l'impossibilità di distinguere l'attività ad essa connessa, si applica globalmente il tributo dovuto dalle utenze domestiche.

Articolo 32 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non

comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) gli edifici destinati ed aperti al culto, purché riconosciuti dalla legge, con l'esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo. Sono da considerarsi adibiti al culto i seguenti locali: chiese, moschee, cappelle, sinagoghe o altri locali parimenti consacrati.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo, ai sensi del presente articolo, sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 33 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 32 del presente regolamento.

Articolo 34 - Esclusione per la produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, a condizione che questi ultimi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei

magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività produttive di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, ed ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o assimilabili agli urbani o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma sia oggettivamente impossibile individuare le superfici da escludere dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di riduzione indicate nel seguente elenco:

Attività	Percentuale di riduzione
Falegnamerie	20%
Autocarrozzerie	30%
Officine metalmeccaniche	30%
Galvanotecnica e trattamento metalli	30%
Laboratori odontotecnici/veterinario	20%
Laboratori litotipografici/tipografie	20%
Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	30%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo	20%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati dovranno:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), il codice "ATECO 2007" relativo all'attività svolta, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 entro il termine previsto comporta la non applicazione dell'agevolazione per l'annualità in esame.

Articolo 35 - Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel

rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 ; in caso contrario, al metro quadro inferiore.

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III - Tariffe

Articolo 36 - Costo di gestione

1. E' assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno un mese prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e sono approvati dal consiglio comunale o da altra autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica, in particolare, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. Sono compresi, nel Piano finanziario relativo all'anno successivo, lo scostamento tra gettito preventivato e quello rendicontato a consuntivo del prelievo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, riportandone in relazione le motivazioni dello scostamento.

Articolo 37 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde una distinta obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (vedi tabelle allegate B, C, D).
3. La tariffa è determinata in conformità al Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 38 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle singole utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle

tariffe.

5. La riduzione si applica:

- a) a coloro che conferiscono rifiuti urbani in forma differenziata presso i centri di raccolta comunale;
- b) ai soggetti che attivano il compostaggio domestico.

Articolo 39 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 52 del presente regolamento, decorrendo, altrimenti, dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno conteggiate a conguaglio.

Articolo 40 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 41 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche il numero delle persone occupanti è determinato nel modo seguente:
 - a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, utilizzate quale abitazione principale del soggetto, il numero degli occupanti è quello che risulta dai registri anagrafici, salvo diversa dichiarazione nell'ipotesi di dimora di ulteriori persone nel nucleo familiare non iscritte all'anagrafe comunale per almeno sei mesi nel corso dell'anno;
 - b) nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 53 del presente regolamento;
 - c) per gli immobili a disposizione, intendendosi per tali le unità immobiliari in cui sussiste il presupposto impositivo del tributo, vale a dire la presenza di arredo o anche la sola attivazione delle utenze relative ai pubblici servizi, il numero degli occupanti è convenzionalmente stabilito come da tabella seguente:

- un occupante per unità immobiliari con superficie inferiore od uguale a 60 mq;
- due occupanti per unità immobiliari con superficie da 61 a 120 mq;
- tre occupanti per unità immobiliari con superficie da 121 a 180 mq;
- quattro occupanti per unità immobiliari con superficie da 181 a 240 mq;
- cinque occupanti per unità immobiliari con superficie da 241 a 300 mq;
- sei occupanti per unità immobiliari con superficie superiore a 300 mq.

2. La determinazione della tariffa secondo la tabella convenzionale di cui al comma precedente, lett. c) è valida anche per le unità abitative detenute dagli iscritti AIRE e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti nel Comune.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito simili, non qualificabili come pertinenze della civile abitazione, si considerano utenze domestiche condotte da un unico occupante.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, è dovuta la sola parte fissa della tariffa.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, il numero degli occupanti è quello risultante da dichiarazione all'uopo presentata entro i termini di legge.

Articolo 42 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 43 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato C.

2. Ai fini dell'individuazione della categoria così definita nel Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i locali e/o le aree delle utenze non domestiche sono classificati sulla

base dell'analisi dei seguenti criteri:

- a) attività economica risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA;
- b) attività economica risultante dalla classificazione ATECO presente in anagrafe tributaria;
- c) attività economica dichiarata ai fini IVA;
- c) attività economica risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato dagli uffici competenti, se necessario.

2-bis. Qualora l'individuazione della categoria di attività fosse incerta, la stessa sarà determinata in base all'effettiva attività svolta presso i locali utilizzati.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata ed individuabile è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Articolo 44 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Articolo 45 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base alla tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorata del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 48 (riciclo), 50 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 51 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 47 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 49.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il tributo annuale.

Articolo 46 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è

applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

Articolo 47 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, per la sola parte variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione della parte variabile del 12%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, corredata dalla documentazione attestante di aver attivato il compostaggio domestico l'attivazione del compostaggio domestico, corredata della documentazione di acquisto dell'apposito contenitore. La riduzione decorre dal momento di presentazione dell'istanza.

4. Il tributo è ridotto del 60% per le utenze alle quali non può essere effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta in prossimità degli accessi privati a causa di obiettive difficoltà di raccolta e per le quali gli utenti devono conferire i propri rifiuti in appositi punti di raccolta distanti dall'utenza per più di 300 metri. La distanza è misurata dal più vicino limite del punto di raccolta alle aree pertinenziali o asservite all'utenza stessa.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso il centro di raccolta comunale, ove sia predisposto idoneo sistema di registrazione dei conferimenti, in forma differenziata e della tipologia espressamente prevista nell'allegato G del presente regolamento, acquisiscono un determinato punteggio ed hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti prodotti dalla medesima utenza e conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente; la riduzione è riconosciuta in base al punteggio accumulato nell'anno solare precedente. I criteri e i parametri con cui è attribuito il punteggio che dà diritto alla riduzione di cui al presente comma sono riportati nell'allegato H del regolamento; ciascun punto acquisito dà diritto ad una riduzione pari ad euro 0,01. In ogni caso, l'ammontare della riduzione annualmente riconosciuta non potrà essere superiore a 40,00 euro annui della quota variabile della tariffa. Le riduzioni previste dal presente comma sono calcolate, per ciascun anno, a consuntivo, mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo o il rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza. Le riduzioni di cui al presente comma non spettano se sono di importo annuo complessivo inferiore a 3,00 euro. La contabilizzazione dei punteggi che danno diritto alla riduzione sarà attuata con la messa a regime del sistema di registrazione dei conferimenti da attestarsi con specifico atto da parte della Giunta Comunale una volta terminata la fase di sperimentazione.

Articolo 48 - Riduzioni per i rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta, per la parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno precedente mediante presentazione di copia del MUD o dei formulari con l'indicazione del peso accettato a destino.

2. Per riciclo si intende qualsiasi operazione con cui i materiali da rifiuto prodotti sono ritrattati, per la loro funzione originaria o per altri fini, all'interno di un processo di produzione.

3. Ai fini dell'ammissibilità delle riduzioni di cui al presente articolo, l'utente dovrà dimostrare di aver avviato al riciclo rifiuti urbani o assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e

terziari - in misura percentuale sulla produzione ponderale complessiva almeno pari a quelle indicate nell'allegato "E".

4. In assenza di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti, la produzione ponderale complessiva viene quantificata induttivamente moltiplicando la superficie soggetta a tariffa di cui all'articolo 35 del presente regolamento per il coefficiente K_d riferito alla categoria di appartenenza, così come desumibile dall'allegato "D" del presente regolamento.

5. Nell'allegato E sono definite le percentuali di riduzione da applicare alla parte variabile della tariffa.

6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo entro il 30 giugno dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera mediante compensazione con la prima scadenza utile successiva del tributo.

7. Il presente articolo non si applica ai rifiuti non assimilabili per quantità e/o per qualità per cui si rinvia a quanto disposto dall'articolo 34.

Articolo 49 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, per la parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 47 del presente regolamento.

Articolo 50 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

Articolo 50 bis - Riduzione per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio

(Modifica effettuata con deliberazione CC n. 25 del 27-03-2017)

1. La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 12% della parte variabile della tariffa.

2. Per ottenere la riduzione di cui al primo comma gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione e successivamente, ogni anno, fornire entro il 28 febbraio la documentazione relativa alla produzione di compost. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Articolo 51 - Agevolazioni

1. Il Comune può applicare eventuali riduzioni alle utenze domestiche che si trovano in specifiche condizioni economiche e di disagio sociale identificate in separato provvedimento dalla Giunta comunale anche fino al 100% del tributo dovuto.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono definite con propria deliberazione dalla Giunta comunale e sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 52 - Cumulo di riduzioni

1. Il valore percentuale massimo consentito per il cumulo delle riduzioni elencate nel presente Titolo è indicato nell'allegato "F" del presente regolamento.

TITOLO V - Dichiarazione e riscossione

Articolo 53 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo della TARI deve dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Gli iscritti a ruolo delle utenze domestiche residenti anagraficamente non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti la famiglia o la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di soggetti residenti; dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di soggetti non residenti anagraficamente;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non ottemperano, l'obbligo di dichiarazione spetta agli eventuali altri occupanti, detentori o possessori del locale o area scoperta, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei co-obbligati produce effetti anche per gli altri.

Articolo 54 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione TARI deve essere presentata entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali o delle aree scoperte utilizzando gli appositi moduli del Comune messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 2-bis. Il termine di cui al primo comma ha effetto per gli obblighi dichiarativi sorti successivamente al 1° gennaio 2020.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo posta elettronica certificata) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo posta elettronica certificata) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) in caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile, nome del proprietario dell'immobile, completa di generalità, indirizzo e numero telefonico;
 - d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o quella in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - h) la sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante.

4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale), nonché l'eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica;
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) in caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile, nome del proprietario dell'immobile, completa di generalità, indirizzo e numero telefonico;
 - d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o quella in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - f) il numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte;
 - g) il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Rappresentante legale;
 - h) gli estremi di iscrizione al catasto elettrico;
 - i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - l) la sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata all'ente competente direttamente o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R.. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. Nel caso in cui siano previste forme di trasmissione telematica per l'attivazione di procedimenti amministrativi, qualora gli stessi contengano elementi tali da incidere o comunque modificare l'applicazione della tassa sui rifiuti, è regolarmente presentata la dichiarazione TARI trasmessa telematicamente con gli altri documenti amministrativi. In tal caso, pena l'irricevibilità della dichiarazione, la stessa dovrà essere obbligatoriamente firmata digitalmente dal dichiarante, ovvero firmata in maniera olografa dal dichiarante allegando documento di identità in corso di validità, e successivamente digitalmente dal soggetto formalmente incaricato alla sottoscrizione digitale degli atti.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 55 - Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti inviando ai medesimi, per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute a titolo di tributo principale e tributo provinciale.
2. Il Comune stabilisce annualmente, con separato atto consiliare, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI ed alla TASI. Per il 2014 sono individuate tre rate di pagamento: le prime due, a titolo di acconto delle somme versate nell'anno precedente a titolo di TARES, e precisamente entro il 20 giugno e il 20 settembre; la terza, a titolo di conguaglio TARI con applicazione delle tariffe deliberate per l'anno in corso, entro il 20 dicembre.
3. Il tributo è versato al Comune mediante le modalità stabilite dalla legge e alle scadenze che saranno individuate dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione. Sarà comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. In caso di omesso o parziale versamento delle somme indicate nell'invito di pagamento alle scadenze prestabilite, il Comune notificherà, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di

decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'esercizio per il quale il tributo è dovuto, apposito avviso di accertamento. L'avviso di accertamento conterrà l'indicazione delle somme da versare entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto, senza aggravio di sanzioni ed interessi moratori, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, gli importi dovuti a titolo di tributo saranno maggiorati della sanzione del trenta per cento e degli interessi di mora calcolati dalle scadenze prestabilite e nella misura prevista dall'articolo 59 del presente regolamento.

5. In caso di omesso versamento di quanto dovuto dal contribuente trascorso il sessantesimo giorno, il Comune procederà alla riscossione coattiva nelle forme consentite dalla legge dell'importo accertato comprensivo di sanzioni ed interessi, con aggravio delle spese per la procedura. Si applica quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'articolo 57 del presente regolamento.

TITOLO VI - Accertamento e rimborsi

Articolo 56 - Poteri del comune

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino alla completa attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, a titolo di superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 57 - Accertamento TARI

1. Il Comune notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata nell'ipotesi di omessa denuncia, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento o di rettifica, a mezzo raccomandata postale A.R. o con altra modalità equivalente prevista dall'ordinamento.
2. L'avviso di accertamento contiene le ragioni giuridiche e il percorso logico che hanno condotto all'emissione dell'atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e rimborso delle spese di notifica.
3. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a titolo di TARI qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
4. In materia di rateazione del debito si applicano le disposizioni previste dal Regolamento generale delle entrate.

Articolo 58 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per quanto riguarda l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso si rinvia a quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6, secondo comma del presente regolamento, entro il termine indicato dalla raccomandata AR notificata, sarà applicata la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. *Abrogato.*
7. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applica la specifica disciplina prevista per le sanzioni amministrative e per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 59 - Interessi

1. Gli interessi di mora e rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2,5 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 60 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero, da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 59 del presente regolamento a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 61 - Versamento minimo

1. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento e non alle singole rate di acconto e saldo.

Articolo 62 - Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento TARI, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o che nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono altresì applicabili gli istituti deflattivi del contenzioso, laddove compatibili con la strutturazione del tributo e secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale per l'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente possono, su richiesta del contribuente, essere rateizzate nelle forme previste dal vigente regolamento comunale per l'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.

Articolo 63 - Riscossione coattiva

1. Il Comune provvede alla riscossione coattiva dell'imposta non versata nelle forme di legge, compreso il ricorso alla procedura prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare del tributo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non sia superiore ad euro 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

PARTE IV - ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 64 – Oggetto

1. La presente parte del Regolamento IUC, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti.

Articolo 65 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili alla tassa la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 66 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Articolo 67 - Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di immobili ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 66.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. Nell'ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra il possessore e l'utilizzatore dell'immobile, quest'ultimo dovrà versare la TASI nella misura del dieci per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile alla fattispecie imponibile interessata. La percentuale dovuta dall'utilizzatore è fissata dal Consiglio Comunale. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, avendo riguardo alla destinazione del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Titolo II – Determinazione dell'imposta

Articolo 68 - Determinazione della base imponibile

1. Per la determinazione della base imponibile si fa riferimento alla disciplina IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 14 del presente regolamento comunale nella parte in cui è disciplinata la componente IUC-IMU.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 69 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato dalla norma statale per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, può essere stabilito l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 70 - Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 69 del presente regolamento, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Titolo III - Dichiarazione e riscossione

Articolo 71 – Dichiarazione TASI

1. I soggetti passivi TASI sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione degli immobili assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo non subiscano variazioni.

Articolo 72 - Riscossione

1. Per il versamento del tributo i contribuenti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che, in caso di mancato invio dei moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

Articolo 73 - Versamento minimo

1. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori a euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento e non alle singole rate di acconto e saldo.

TITOLO IV – ACCERTAMENTO E RIMBORSI

Articolo 74 - Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con Legge 26 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 75 - Accertamento

1. Il Comune notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata nell'ipotesi di omessa denuncia, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento o di rettifica, a mezzo raccomandata postale A.R. o con altra modalità equivalente prevista dall'ordinamento.

2. L'avviso di accertamento contiene le ragioni giuridiche e il percorso logico che hanno condotto all'emissione dell'atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo, sanzioni, interessi di mora e rimborso delle spese di notifica.

3. Il Comune non procede all'emissione dell'avviso di accertamento TASI qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 16,00 , con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 76 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per quanto riguarda l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso si rinvia a quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6, secondo comma del presente regolamento, entro il termine indicato dalla raccomandata AR notificata, sarà applicata la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. *abrogato.*

7. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applica la specifica disciplina prevista per le sanzioni amministrative e per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 77 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro il termine di legge. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura prevista dal Regolamento generale delle entrate, calcolato con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono, su specifica richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal medesimo al Comune a titolo di TASI.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori a euro 5,00 .

Articolo 78 - Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento TASI, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o che nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicabili gli istituti deflattivi del contenzioso, laddove compatibili con la strutturazione del tributo e secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale per l'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente possono, su richiesta del contribuente, essere rateizzate nelle forme previste dal vigente regolamento comunale dell'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.

Articolo 79 - Riscossione coattiva

1. Il Comune provvede alla riscossione coattiva dell'imposta non versata nelle forme di legge, compreso il ricorso alla procedura prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare del tributo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non sia superiore ad euro 16,00 , con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,

- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B**Tabella 1 - Classificazione delle utenze domestiche residenti e coefficienti Ka e Kb**

N. Componenti nucleo fam.	Categoria domestica DPR 158/99	Ka	Kb
1	1	0,86	0,80
2	2	0,94	1,60
3	3	1,02	2,05
4	4	1,10	2,60
5	5	1,17	3,25
6 o più	6	1,23	3,75

ALLEGATO C

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO D

Classificazione utenze non domestiche e definizione dei coefficienti Kc e Kd

Categorie	Descrizione categoria	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	3,98
2	Cinematografi e teatri	0,39	3,60
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	7,45
5	Stabilimenti balneari	0,45	4,11
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,59	14,67
8	Alberghi senza ristorante	1,19	10,98
9	Case di cura e riposo	0,89	8,21
10	Ospedali	0,82	7,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,47	13,55
12	Banche ed istituti di credito	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,22	11,26
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	9,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,12	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	7,06
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	8,02
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,78	7,19
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	24,60
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,04	18,81
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	13,70
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	1,47	13,51
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,48	32,00
30	Discoteche, night-club	1,83	16,83

ALLEGATO E

Riduzioni alle utenze non domestiche per il riciclo dei rifiuti

Descrizione	RIDUZIONE %
Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa per riciclo > 15%	20%
Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa per riciclo > 30%	40%
Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa per riciclo > 50%	60%

ALLEGATO F

Riduzione massima cumulativa consentita

Quota tariffa	RIDUZIONE %
Riduzione percentuale della quota variabile	80%

ALLEGATO G

Centro di raccolta comunale dei rifiuti: tipologia e limiti massimi dei conferimenti.

Le sole **utenze domestiche** possono conferire in forma differenziata i rifiuti urbani con le sole limitazioni quantitative per singolo conferimento e annuali delle seguenti tipologie di rifiuto.

Descrizione	Limite singolo conferimento	Limite annuale conferimento
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione Cod. CER 170904 INERTI	250 kg.	2.500 kg.
Rifiuti vegetali di sfalci e potature Cod. CER 200201	250 kg.	3.000 Kg
Pneumatici fuori uso Cod. CER 160103	n. 4 da auto o furgoni	N. 8

ALLEGATO H**Centro di raccolta comunale dei rifiuti: criteri per la determinazione dei punteggi.**

CODICE CER	DESCRIZIONE	PUNTI/KG.
150101	Imballaggi in carta e cartone	0
150102	Imballaggi in plastica	0
150103	Imballaggi in legno	5
150104	Imballaggi in metallo	0
150105	Imballaggi in materiali compositi	0
150106	Imballaggi in materiali misti	0
150107	Imballaggi in vetro	0
150109	Imballaggi in materia tessile	5
150110* 150111*	Contenitori T/FC	100
200101	Carta e cartone	0
200102	Vetro	5
200108 e 200302	Frazione organica umida	0
200110 e 200111	Abiti e prodotti tessili	0
200113*	Solventi	100
200114*	Acidi	100
200115*	Sostanze alcaline	100
200117*	Prodotti fotochimici	100
200119*	Pesticidi	100
200121*	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	100
200123*, 200135* e 200136	Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	20
200125	Oli e grassi commestibili	100
200126*	Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	100
200127* e 200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	100
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose	100
200130	Detergenti diversi da quelli del punto precedente	100
200131* e 200132	Farmaci	100
200133*	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160302* 160603*	50
200137* e 200138*	Rifiuti legnosi	5
200139	Plastica	5
200140	Metallo	5
200201	Sfalci e potature	5
200307	Ingombranti	5
200399	Cartucce toner esaurite	100
080318	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* provenienti da utenze domestiche	100
160103	Pneumatici fuori uso (solo da utenze domestiche)	10
160107*	Filtro olio	100
1602016	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215*, limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche	100
160504* 160505	Gas in contenitori a pressione, limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico	50
170107	Miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	5
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901* 170902* 170903*, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	5
200134	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	50
200141	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini, solo se provenienti da utenze domestiche	5
200202	Terra e roccia	5
200203	Altri rifiuti non biodegradabili	5